

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI CLES

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

Convenzione per la gestione del centro aperto “Gandalf” per minori di Cles

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell’art 8, comma 4, lett. b) della Legge provinciale 16.06.2006, n. 3 “*Norme in materia di governo dell’Autonomia del Trentino*” e del Decreto del Presidente della Provincia n. 63, di data 27.04.2010, la Comunità della Val di Non è titolare delle funzioni amministrative anche in ordine all’assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi Socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata;
- la Legge provinciale 27.07.2007 n. 13 “*Politiche sociali nella Provincia di Trento*” regola i servizi socio-assistenziali di livello locale;
- ai sensi del comma 3 dell’art. 22 della sopra citata L.P. 13/2007, gli enti locali e la Provincia assicurano l’erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante: a) l’erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall’art. 13, comma 4, lettere a), b) e c), della Legge provinciale n. 3 del 2006; b) l’affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell’art. 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l’utilizzo di buoni di servizio; c) l’affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 del 29.07.2019, recante “Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10: primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale per il triennio 2019-2021” e successiva deliberazione di aggiornamento n. 911 del 28.05.2021, sono state definite le specifiche attività socio-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

assistenziali da collocare nelle macro-aree dei livelli essenziali transitori ed

individuato l'ammontare delle risorse per il triennio 2019-2021 da destinare alle

Comunità per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza;

- nel corso del 2004, il Comune di Cles ha avviato una riflessione con la

Comunità della Val di Non (al tempo Comprensorio), in merito agli interventi rivolti

alle famiglie con minori del territorio, al fine di concertare un possibile programma

di iniziative in comune;

- in seguito agli incontri intercorsi tra i rappresentanti degli enti coinvolti, è stata

delegata alla Comunità la predisposizione di un'adeguata ipotesi progettuale; la

bozza di progetto ha previsto la realizzazione di un servizio, chiamato dapprima

"Spazio aperto" e quindi centro aperto "Gandalf" per minori di Cles, secondo la

denominazione utilizzata di seguito nel presente atto;

- i successivi P.E.G. – Programmi esecutivi di gestione – della Comunità della

Val di Non hanno previsto, tra gli obiettivi gestionali nel settore degli interventi

integrativi e sostitutivi, l'avvio a Cles di un centro rivolto a ragazzi in età

dell'obbligo scolastico e alle loro famiglie, secondo i principi dell'integrazione

trasversale di vari soggetti e servizi che si occupano di politiche familiari; tale

esigenza è stata mantenuta negli atti programmatici e nei documenti di pianificazione

sociale via via succedutisi e, da ultimo, nel "Piano sociale di comunità 2024-2028"

approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 20 di data 29.08.2024;

- il Comune di Cles ha altresì, fin dall'origine, messo a disposizione gli spazi

ritenuti idonei per l'attività del centro, dapprima individuati presso l'immobile

"Filanda di Cles", situata a Cles in via delle Scuole, e successivamente nell'unità

immobiliare di proprietà comunale denominata "ex-Dispensario", situata a Cles in

via dei Campi Neri;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- la messa a disposizione degli spazi di cui sopra, fino al 31.08.2027, e le obbligazioni da essa derivanti sono regolate da apposito contratto di comodato già sottoscritto tra i due enti coinvolti in data 05.02.2025 (cfr. determinazione del Responsabile del Servizio per le Politiche sociali e abitative della Comunità n. 14/ASS del 17.01.2025 e deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20.01.2025);

TRA

- il **Comune di Cles** - (di seguito denominato Comune) Partita I.V.A. 00104260229 e C.F. 00316390228 - con sede in Cles, C.so Dante 28, nella persona dell'arch. Ruggero Mucchi, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune, nella sua qualità di Sindaco;

E

- la **Comunità della Val di Non** (di seguito denominata Comunità) Partita I.V.A. 02170450221 e C.F. 92019340220 - con sede in Cles, Via Pilati 17, nella persona del dott. Ivan Zanon, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Politiche sociali e abitative dell'Ente medesimo;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione definisce i criteri per la gestione e il finanziamento del centro aperto “Gandalf” per minori di Cles tra i due enti coinvolti.

Art. 2 – Gestione del centro aperto

La gestione del centro aperto “Gandalf” per minori di Cles è assunta a carico della Comunità nell'ambito delle proprie competenze delegate in materia di servizi socio-assistenziali di livello locale. La gestione del servizio avviene secondo le modalità

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

previste dall'ordinamento dei servizio socio-assistenziali e le disposizioni provinciali in materia, citate in premessa.

Nell'ambito della gestione, la Comunità è tenuta a prestare la massima disponibilità ed a collaborare con i referenti del Comune per la verifica ed il buon andamento del servizio.

Art. 3 – Disponibilità di spazi

Gli spazi destinati alla gestione del centro sono individuati in accordo tra gli enti coinvolti, secondo ragioni di disponibilità e funzionalità del servizio.

La messa a disposizione degli spazi ritenuti idonei per l'attività del centro è regolata da apposito contratto di comodato già sottoscritto tra i due enti coinvolti.

Art. 4 – Concorso alla spesa

Il Comune di Cles comparteciperà alla spesa per un terzo e comunque per un importo massimo di € 28.500,00.-. Eventuali compartecipazioni per l'introduzione di servizi aggiuntivi e/o variazioni contrattuali in aumento nel periodo di vigenza della presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate con il Comune di Cles e da quest'ultimo approvate. Rimangono a carico del Comune di Cles le spese di funzionamento dell'immobile.

Art. 5 – Rendiconto dell'attività

La Comunità trasmette annualmente al Comune il rendiconto predisposto in base ai dati di attività del centro comprensivo di una relazione sullo stato del servizio e dei partecipanti allo stesso; al rendiconto sono allegati una tabella riepilogativa dei costi per il personale e degli altri costi di gestione per l'anno educativo in oggetto, nonché delle entrate derivanti dalle attività oltre alle voci di dettaglio inserite nel rendiconto e i relativi documenti giustificativi.

La rendicontazione avviene con cadenza annuale per ciascun anno scolastico di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

attività compresi nel periodo di vigenza della presente convenzione.

Entro il mese di settembre di ogni anno, la Comunità redige il rendiconto delle spese da essa sostenute e debitamente liquidate, tramite mandato di pagamento, nel corso dell'anno scolastico precedente e compila un prospetto di ripartizione di tali spese tra gli enti coinvolti secondo le quote di contribuzione di cui al precedente art. 4 e comunque per un importo massimo pari a Euro 28.500,00.-. Il prospetto di ripartizione delle spese è trasmesso al Comune assieme alla relazione e ai documenti giustificativi della spesa, entro il mese di ottobre di ogni anno unitamente alla relativa richiesta di liquidazione degli importi a carico.

Art. 6 – Pagamenti

Le quote a carico del Comune, per ciascun anno scolastico di riferimento, sono versate alla Comunità, con la modalità del trasferimento di contributo, in un'unica soluzione, entro il mese di novembre di ogni anno.

In caso di ritardato pagamento delle quote la Comunità, previa lettera di formale messa in mora, è autorizzata ad applicare gli interessi moratori nella misura del tasso ufficiale di sconto vigente al momento.

Art. 7 – Monitoraggio della attività

Ai fini del buon andamento delle attività oggetto del presente accordo, le parti possono effettuare verifiche periodiche sull'andamento della gestione del centro.

Art. 8 – Durata

La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha scadenza il 31.08.2027, data convenzionalmente definita quale termine dell'anno scolastico 2026/2027.

Art. 9 – Controversie

Di regola gli inadempimenti alla presente convenzione sono composti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, le proprie controdeduzioni. Qualora le controversie non fossero risolte nei termini di cui al primo comma, fatte salve le competenze giurisdizionali del Giudice Amministrativo, queste verranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante della Comunità e un terzo membro nominato dalla Provincia di Trento o dal Consiglio delle Autonomie Locali.

Art. 10 – Domicilio

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità della Val di Non con sede in Cles, via Pilati 17.

Art. 11 – Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto è, altresì, esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, della Tabella, Allegato "B", del D.P.R. 642/1972.

Art. 12 – Disposizioni finali

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale. Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di repertorizzazione all'interno del sistema di gestione documentale della Comunità.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le disposizioni normative e gli indirizzi provinciali vigenti in materia socio-assistenziale.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Cles	Comunità della Val di Non
arch. Ruggero Mucchi	dott. Ivan Zanon